



Ufficio stampa

Rassegna stampa

lunedì 6 maggio 2013

Il Resto del Carlino Bologna

QS: L'Axys spreca il match-ball: domenica serve una vittoria per salire
06/05/13 Sport

3

Il Sole 24 Ore

Pa, corsa contro il tempo per i precari

06/05/13 Economia e Lavoro, Pubblica amministrazione

4

Ora servono ricette nuove e nuovi modelli organizzativi

06/05/13 Economia e Lavoro, Pubblica amministrazione

5

NORME E TRIBUTI: Doppia verifica sugli integrativi

06/05/13 Pubblica amministrazione

6

NORME E TRIBUTI: Cda, no alle nomine obbligatorie

06/05/13 Pubblica amministrazione

7

NORME E TRIBUTI: La concertazione è «sparita» da gennaio

06/05/13 Pubblica amministrazione

8

NORME E TRIBUTI: Aumenti vietati per la pubblicità

06/05/13 Pubblica amministrazione

9

NORME E TRIBUTI: Lo sblocca-pagamenti arriva alla prova degli enti «virtuosi»

06/05/13 Pubblica amministrazione

10

Amministrazioni senza segreti

06/05/13 Pubblica amministrazione

11

L'accesso civico rompe il silenzio dell'ufficio

06/05/13 Pubblica amministrazione

14

Uno spazio online ad hoc per contenere tutti i dati

06/05/13 Pubblica amministrazione

16

Conto salato per la politica

06/05/13 Pubblica amministrazione

19

Tagliata del 20% la spesa dei sindaci

06/05/13 Pubblica amministrazione

22

Manutenzione strade, mancano i fondi

06/05/13 Pubblica amministrazione

23

Italia Oggi

I crediti della p.a. li tutelò così

06/05/13 Pubblica amministrazione

24

Compensazione, disciplina su doppio binario

06/05/13 Pubblica amministrazione

25

Imu, dichiarazioni senza fretta

06/05/13 Pubblica amministrazione

26

Promozione girone B Non sbaglia invece l'obiettivo salvezza lo Zola nonostante il ko interno e spera pure il risorto Anzolavino

L'Axys spreca il match-ball: domenica serve una vittoria per salire

Sanmichelese	2
Calderara	0

SANMICHELESE: Battara, Morucci, Bursi, Vaccari, Di Maria, Gozzi, Bellucci (46' st Pignoni), Franchini, Montanari, Zocchi, Fantoni. All. Baroni
AXYS CALDERARA: Lazzari, Bertolone, Martinelli, Brancaccio, Basile, Gavi-
 na, Riglialo (12' st Giglio), Cipriano (26' st Asteriti), Landolfi, Loviso, Ventu-
 ra. All. Broglia.

Arbitro: Di Giovanni di Parma.

Reti: 29' pt e 37' pt Bellucci.

Note: ammoniti Loviso, Brancaccio, Montanari.

» San Michele

LA PARTITA (quasi) perfetta, dopo che il 2 a 2 infrasettimanale sembra-
 va avere spento le velleità di vertice della Sanmichelese, vale ai sassolesi
 una bella vittoria sulla capolista Calderara e li tiene, oggi secondi, in scia
 al primo posto, per acciuffare il quale gli uomini di Baroni devono vince-
 re la prossima partita e sperare in un contemporaneo passo falso dei bolo-
 gnesi. Fantascienza? Mai dire mai: nel frattempo, ieri, la gara l'ha fatta e
 vinta la squadra di casa, estromettendone da subito gli ospiti messi sot-
 to, già nel primo tempo, da una doppietta di Bellucci e svegliatisi solo
 nella ripresa, quando tuttavia la rimonta è rimasta solo un'ipotesi. I gol
 che decidono la partita arrivano nella seconda metà dei primi 45' - sul
 primo Bellucci capitalizza di testa un traversone di Di Maria, sul secon-
 do è il più veloce ad approfittare di una mischia seguita ad azione di
 corner - e fanno dell'attaccante ex Pavullese l'uomo del match, mentre
 la ripresa mette sotto i riflettori il portiere biancoverde Battara, bravissi-
 mo a opporsi prima a Landolfi e poi a Loviso e a strozzare sul nascere il
 ritorno degli ospiti, che cercano la rimonta passando al 4-2-4 ma sco-
 prendo fatalmente il fianco alle ripartenze della squadra di casa. Si ri-
 manda dunque ogni verdetto all'ultima e decisiva giornata: i sassolesi
 saranno sul campo del Faro, i bolognesi in casa contro il Montebombardo.

Zola Predosa	0
Val. Sa Gold	1

ZOLA PREDOSA: Zamboni, Italiano (33' st Quadrelli), Fiammanti, Mali-
 zia, Motta, Puopolo, Zavatta, Ferrie-
 ro, Doti (27' st Cataldo), Medi, Hasa
 (23' st Filippini). A disp. Pierobon,
 Montanari, Simonazzi. All. Zecchi.

VAL. SA GOLD: Simoni N., La Came-
 ra, Lanzarini, Bartoli, Stancari, Man-
 ta (6' pt Naldi), Sula (35' st Italia),
 Martinelli, Simoni M., Zarafaoui,
 Aning. A disp. Paroni, Campana,
 Amorosi, Zinani M., Zinani S.. All.
 Bertarelli.

Arbitro: Tenani di Ferrara.

Reti: 47' st Zarafaoui.

Note: ammoniti Doti e Naldi.

» Zola Predosa

PERDE IN CASA lo Zola al secon-
 do minuto di recupero sui tre con-
 cessi dal direttore di gara, ma gra-
 zie ai risultati conseguiti sugli al-
 tri campi la matematica salvezza è
 cosa fatta per gli uomini di Mister
 Zecchi che, chiamato in corsa in
 una situazione assai complicata,
 centra l'obiettivo con una giorna-
 ta d'anticipo e senza dover passa-
 re dalla gogna dei playoff.

Anzolavino	2
Scandianese	0

ANZOLAVINO: Menarini, Sabbi, Mara-
 ni, Magnani M., Vignoli, Pelotti, Manto-
 vani (20' st Magnani G.), Benuzzi, An-
 drean (28' st Mazzeo), Cavallaro (34'
 st Franchi), Monaco. A disp. Tampelli-
 ni, Barbolini, Carroli, Iadanza. All. Col-
 lina.

SCANDIANESE: Bersellini, Mindicino,
 Costa, Tognoli F. (1' st Bortesi), Orlan-
 dini, Bernar, Colatini (26' st Mbaye),
 Vernizzi (10' st Rizzuto), Spallanzani,
 Tognoli P., Sganzerla. A disp. Gualan-
 dri, Campo, Vasapollo. All. La Rosa.

Arbitro: Dewhurst di Rimini.

Reti: 28' pt Andrean; 32' st Vignoli.

Note: ammoniti Sabbi, Costa, Vernizzi

» Anzola Emilia

VITTORIA CASALINGA impor-
 tantissima per l'Anzolavino, con-
 tro uno spento Scandiano. Bisog-
 na attendere 28' per vedere un ti-
 ro in porta ma è quello buono del
 primo gol: una punizione di Mo-
 naco dalla tre quarti viene respin-
 ta in malo modo da Bersellini; il
 pallone finisce sui piedi di Andre-
 an che, tutto solo, insacca. Vigno-
 li raddoppia appoggiando in rete,
 di testa, un bel cross di Cavallaro.

San Cesario	1
M.S.P.	3

SAN CESARIO: Vanzini, Ruini (35' st Rosti),
 Mazzini, Menabue, Neri (33' st Cremoni-
 ni), Minozzi, Vandelli, Pinna (10' st Togno-
 ni), Vignudelli, Lutti, Asante. All. Serpini.
M.S.P.: Oleandri, Martinelli, Zuccarini, Za-
 gni, Fiorito, Ballanti (30' st Di Muio), Mo-
 tinari (35' st Liccardo), Gombia A. Pagin, Per-
 rotta (35' st Rebecchin), Scarpuzza. All.
 Ventura.

Arbitro: Petit Bon di Reggio Emilia.

Reti: 5' pt Perrotta, 30' pt e 45' pt Scarpuz-
 za; 3' st Asante.

Fiorano	3
Faro	1

FIORANO: Barraco, Rivi, Caselli,
 Rinieri, Sentieri, Amadei, Chieri-
 ci (26' st Setar), Rossi, Abeni
 (20' st Manno), Toni, Touchani
 (46' st Gianatiempo). All. Mezzet-
 ti.

FARO: Lutti, Vitali (31' pt Pasqua-
 li), Baraldi, Gaggioli, Bertussi,
 Lenzi D., Lucchi, Gabrieli, Ventu-
 ri, Lenzi M. (42' st Lenzi A.), Co-
 stantini (2' pt Biffoni). All. Zanini.

Arbitro: Piro di Parma.
Reti: 15' pt Toni (rig.), 39' pt Rinie-
 ri, 40' pt Abeni; 32' st Gabrieli.

Pagina 18



Pa, corsa contro il tempo per i precari

Si rischia un'uscita di massa al 31 luglio e la trattativa all'Aran si è arenata - La palla al Governo

Gianni Trovati

■ I contratti precari nella Pubblica amministrazione è l'altra Imu del Governo Letta. Come per l'imposta municipale, il neo-premier ha posto nel suo discorso di insediamento l'obiettivo del «superamento» del precariato negli uffici pubblici, e come per l'Imu i tempi stringono: la proroga dei contratti fatta con l'ultima legge di stabilità scade il 31 luglio, e le regole in vigore non sembrano lasciare spazio a un rinvio ulteriore (il Dlgs 368/2001 fissa il principio della «proroga unica»), anche perché si supererebbe il limite dei 36 mesi. Per evitare un'uscita di massa, insomma, sembra indispensabile una legge. In fretta.

Secondo l'ultimo censimento dell'Aran, l'agenzia nazionale che si occupa del pubblico impiego, i contratti «flessibili» nella pubblica amministrazione sono 317mila. Circa 203mila,

nei mesi scorsi all'Aran, all'interno di un tavolo con i sindacati per la definizione di un accordo quadro (solo per alcune categorie, però) che tuttavia si è impantanata per le incertezze del terreno e per la distanza di posizione fra le parti. Le chance per una svolta nella trattativa sono ormai ridottissime, anche perché un eventuale uovo di Colombo dovrebbe passare il vaglio della Corte dei conti e il tempo utile per il completamento della procedura sembra esaurito. Soprattutto, ormai, sembra rivolta altrove l'attenzione dei sindacati, che chiedono un intervento del Governo: la prima richiesta, che era stata rivolta anche a Monti, è quella di una proroga al 31 dicembre (il costo oscilla tra i 100 e i 150 milioni a seconda dei calcoli), in modo da avere il tempo anche per trovare una soluzione a regime. Nelle audizioni sul Def, qualche parlamentare ha ragionato sull'ipotesi di intervenire subito con un emendamento al decreto sblocca-pagamenti, ma l'individuazione di una copertura e la ricerca di un'intesa con il Governo sono condizioni indispensabili.

Anche perché una semplice proroga per legge non sarebbe sufficiente a chiudere la questione, perché occorre armonizzare la disciplina del pubblico impiego alle regole della legge Fornero e sulla gestione complessiva della flessibilità nella Pa le idee di sindacati e Pubblica amministrazione per ora faticano a convergere. I sindacati, in particolare, chiedono di accompagnare gli attuali precari verso il posto fisso e di rendere possibile solo in casi molto limitati la stipula di nuovi contratti a termine, con una «rigidità in ingresso» che però alle amministrazioni suona indigesta: anche perché c'è da fare i conti con i limiti al turnover e la limatura degli organici secondo le regole disegnate nel luglio scorso con la revisione di spesa, che proprio per Comuni e Province attende ancora di essere applicata con l'individuazione degli enti caratterizzati da organici fuori misura e di conseguenza chiamati a introdurre prepensionamenti e mobilità.

In questa cornice, resta da capire che cosa può significare in pratica il «superamento» evocato da Enrico Letta, che anche per l'Imu ha lasciato per ora il campo aperto a più di un'ipotesi.

@giannitrovati

gianni.trovati@ilsale24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE POSIZIONI

I sindacati chiedono di limitare i casi di ricorso al tempo determinato, ma gli enti affrontano i limiti a spesa e turnover

però, sono i supplenti che lavorano in scuole, accademie e conservatori, per cui i precari «classici» della Pubblica amministrazione sono intorno ai 114mila. In gran parte (il 76%) sono titolari di contratti a tempo determinato, ma non mancano 18mila lavoratori socialmente utili, poco meno di 10mila contratti di somministrazione e una sparuta rappresentanza di rapporti di formazione e lavoro. Scuola e università a parte, sono gli enti locali ad arruolare la maggioranza dei lavoratori flessibili, con circa 60mila contratti concentrati soprattutto nei servizi assistenziali ed educativi. Una quota di lavoro flessibile, comunque, è presente in tutte le Pubbliche amministrazioni, compresi settori piccoli come quello delle Autorità indipendenti (1.600 persone in tutto, precarie in quasi il 10% dei casi), e qualche decina di contratti flessibili è presente persino nelle stanze di Palazzo Chigi. Arrivare al 31 luglio senza aver trovato una soluzione, insomma, significa creare un nuovo problema sociale ma anche creare nuovi buchi nell'attività di tutta la Pubblica amministrazione.

La costruzione di un paracadute, in realtà, è stata tentata

Pagina 5



Ora servono ricette nuove e nuovi modelli organizzativi

Il Governo dovrà presto affrontare anche l'emergenza precariato della Pa. Dopo anni di proroghe e rinnovi - sia per le modifiche di rigore introdotte al Dlgs 368/2001 sia per le numerose sentenze di condanna del datore di lavoro pubblico - il legislatore ha prorogato fino al 31 luglio 2013 i contratti in essere che superano i 36 mesi, (legge 228/2012). Nel frattempo il Governo ha emanato un atto di indirizzo all'Aran per un accordo quadro, con esclusivo riferimento al tempo determinato, per disciplinare i termini ridotti, introdurre limiti percentuali, disciplinare altresì un'ulteriore proroga e un ulteriore contratto a termine, nonché i casi in cui è possibile superare i 36 mesi. Tutte previsioni volte a introdurre la massima flessibilità in un settore come quello pubblico, in cui sarà difficile per i prossimi anni assumere a tempo indeterminato. Proprio i limiti sulle assunzioni dovrebbero spingere a una maggiore cautela nel ricorso al lavoro flessibile, soprattutto in mancanza di uno spartiacque severo tra flessibilità e precariato.

In presenza del superamento dei 36 mesi, limite previsto dal legislatore, e in mancanza di un'ulteriore proroga, si pone il problema di verificare quale strumento rimane in capo alle amministrazioni. Il rischio ancora una volta è che si lasci al giudice il compito di risolvere i problemi. Molte sentenze condannano la Pa al risarcimento del danno. E non è detto che, di fronte a un datore di lavoro pubblico che cerca continue scorciatoie sul lavoro flessibile, la giurisprudenza in materia di legittimità del divieto di trasformazione a tempo indeterminato, non cambi. Infine,

poco efficace e realistica, ai fini di un percorso di stabilizzazione, si dimostra (articolo 35 del Dlgs 165/2001), la riserva del 40% dei posti banditi nei concorsi, dati gli attuali limiti sulle assunzioni.

Uno strumento praticabile, in attesa di percorsi di stabilizzazione, è quello del contratto di somministrazione a tempo determinato, tipologia che riserva molti vantaggi nel breve periodo. In merito la Corte Europea di Giustizia, con sentenza 11 aprile 2013, C-190/2012, si è pronunciata affermando che la direttiva 1999/70/CE non si applica né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore interinale e un'agenzia di lavoro interinale, né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore e un'impresa utilizzatrice. Così come sarebbe importante disciplinare l'apprendistato nel settore pubblico, ma qui nessun passo è stato fatto per emanare il decreto previsto dal Testo unico sull'apprendistato, che potrebbe costituire un interessante strumento di flessibilità e garanzia.

Servirebbe pensare anche a soluzioni nuove, come contratti di solidarietà o forme di inquadramento iniziale più basso, ma nella gestione delle risorse umane della Pa prevale un approccio pubblicistico e le norme del settore privato vengono viste solo in termini di adeguamento formale. Il problema non riguarda solo i profili ordinistici, connessi al rispetto del Dlgs 368/2001, ma anche quelli economici correlati ai tetti di spesa in materia di assunzione di personale a tempo determinato. La proroga, quindi, investirebbe anche il problema della copertura finanziaria, sulla quale profonde sono le divergenze.

Si sbaglierebbe, però, ancora una volta, se individuassimo le soluzioni solo sotto il profilo legislativo, mantenendo inalterati modelli organizzativi e gestionali da tempo fallimentari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Personale. Le istruzioni della Ragioneria sul nuovo conto annuale ampliano gli strumenti di controllo

Doppia verifica sugli integrativi

Da certificare il rispetto del tetto al 2010 e i tagli sugli organici

Gianluca Bertagna

■ Gli enti pubblici hanno tempo fino al 31 maggio prossimo per inviare alla Ragioneria generale i dati relativi al nuovo **conto annuale del personale**, un adempimento che in base alle istruzioni diffuse dalla Ragioneria con la circolare 21/2013 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 30 aprile) contiene per Comuni e Province importanti novità.

Innanzitutto, rispetto al passato, vengono richieste alcune informazioni sulla gestione obbligatoria associata delle funzioni, che coinvolge i Comuni al di sotto dei 5mila abitanti o 3mila se "montani". I dati riguardano l'appartenenza o meno a una convenzione, con l'indicazione dell'ente capofila e l'elenco dei servizi gestiti in forma associata scegliendoli tra quelli proposti da un menu a tendina.

Interessante è la previsione di un nuovo spazio nel contesto della tabella sullo stato del personale dipendente a tempo indeterminato (tabella 1) in cui indicare gli estremi dei provvedimenti di riferimento della dota-

zione organica di ogni amministrazione. È importante ricordare che la dotazione organica va rideterminata con cadenza triennale, pena il divieto di nuove assunzioni. Se l'ultimo provvedimento è una integrazione/modifica di più atti preesistenti, questi andranno quindi comunicati nel loro complesso.

GLI ALTRI INTERVENTI

Focus inediti riguardano le gestioni associate, il trattamento economico del personale in comando e le indennità di congedo

Nella sezione delle tabelle economiche, relative agli emolumenti, sono state individuate due nuove casistiche. Vengono proposte due nuove caselle per la corretta imputazione del trattamento fondamentale e accessorio del personale comandato, che spesso crea incomprensioni di suddivisione tra le amministrazioni coinvolte. Inoltre, è sta-

to previsto un riquadro in cui indicare l'indennità di congedo (articolo 42, comma 5-ter del Dlgs 151/2001) in sospensione delle retribuzioni in godimento.

Una novità di grande rilievo è la tabella di riconciliazione "Conto annuale/Bilancio". L'obiettivo è quello di raffrontare i dati comunicati in Sico con quelli del bilancio dell'amministrazione. Si tratta di un'ulteriore verifica di correttezza delle informazioni inserite che, fino ad ora, veniva svolta informalmente dagli operatori, ma che da quest'anno diventa un adempimento obbligatorio.

Sulle tabelle relative alla contrattazione integrativa decentrata vengono, a livello generale, confermate le istruzioni dell'anno precedente, ma sono stati introdotti degli automatismi sul controllo del rispetto del blocco al 2010 (articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010). In particolar modo, viene sottolineato che: 1) i «fondi delle annualità 2011-2012-2013» non possono superare il valore del 2010; 2) una volta rispettato il primo vincolo, i fondi devono essere ulteriormente ridotti in misu-

I contenuti

01 | ORGANICI
Nelle tabelle sul personale a tempo indeterminato è chiesto alle amministrazioni di indicare i provvedimenti con cui è stata attuata la revisione triennale obbligatoria delle dotazioni organiche

02 | RICONCILIAZIONI
Una tabella di riconciliazione viene introdotta per verificare la corrispondenza fra le informazioni inserite nel conto annuale e quelle riportate nei bilanci dell'ente locale

03 | FONDI DECENTRATI
Viene chiarito che non rientrano nel tetto le economie dell'anno precedente, le progettazioni interne e i compensi per l'avvocatura

ra proporzionale alla diminuzione del personale. I due vincoli costituiscono quindi due distinti controlli, da eseguirsi nella successione indicata, in quanto possono dare luogo a due distinte e successive riduzioni.

In questi anni, i dubbi degli operatori, si sono concentrati sulle voci da includere o meno nel campo di applicazione della norma. La Ragioneria, nelle istruzioni al conto annuale ha riepilogato la questione. Non sono soggetti al vincolo del rispetto dell'articolo 9, comma 2-bis del Dl 78/2010, le economie del fondo anno precedente e, per analogia, anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente; le quote per la progettazione interna; i compensi per l'avvocatura e le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo. Vanno ricomprese le risorse derivanti dal recupero evasione Ici e le risorse eventualmente destinate all'incentivazione del personale della polizia locale ai sensi del codice della strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Anticorruzione. Sui rinnovi cortocircuito fra il Dlgs 39/2013 e la spending review

Cda, no alle nomine obbligatorie

Stefano Pozzoli

■ Una nuova dose di incertezza sulla normativa degli enti locali arriva dalle nuove regole sulle incompatibilità nelle **nomine dei Cda delle società pubbliche**. Il momento è caldo, perché in questi giorni si procede, con l'approvazione dei bilanci di esercizio, al rinnovo dei consigli in scadenza.

Fino a pochi giorni fa nel mondo degli enti locali si stava discutendo sulle modalità di prima applicazione dell'articolo 4 del DL 95/2012, e del rispetto delle regole, anch'esse al debutto, di rappresentanza di genere previste dal DPR 251/2012. Su questo panorama, il 4 maggio è intervenuta l'entrata in vigore del Dlgs 39/2013, che cambia radicalmente le regole di nomina dei consiglieri.

Il decreto segue alla legge 190/2012, nata per impedire ai corrotti di restare in politica (ed oggi efficace per la candidatura di una sola persona, un ex sindaco condannato in Molise per un abuso di ufficio nel lontano 1982).

Va ricordato che l'articolo 4

del Dl 95/2012 prevedeva che almeno due consiglieri su tre, o tre su cinque, fossero, nelle società interamente pubbliche, dipendenti degli enti locali, con tutta una serie di declinazioni a seconda dei casi (disciplinate dai commi 4 e 5 del citato articolo). Il punto, comunque, era risparmiare sui compensi degli amministra-

~~RECOMPILATE~~

Il decreto di luglio impone di riservare due posti su tre ai dipendenti ma la nuova normativa li giudica incompatibili

tori e assicurare un rapporto più stretto tra Comune e società partecipate. Si poteva essere d'accordo o no (e noi non lo siamo mai stati), ma si trattava di una scelta chiara, che però ha prodotto i suoi effetti per pochi giorni, visto che le prime assemblee societarie interessate dalla sua applicazione si sono tenute nell'ul-

tima decade di aprile.

Il nuovo decreto, invece, interpreta la presenza dei dirigenti comunali nei Cda come elementi potenzialmente corruttivi. Probabilmente il tutto dipende solo dal fatto che il ministero proponente è diverso da quello che ha stilato la norma precedente, ma il problema è che ci sono in ballo i membri di centinaia di Cda e, con essi, i destini di altrettante società. All'articolo 9, comma 1, si precisa che «gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico». Il tutto ribadito all'articolo 12, comma 4, letterab), che spazza anche il dub-

bio che si possano nominare dirigenti che non svolgano funzioni di controllo.

Si noti che si parla anche di "mantenimento" della nomina, e che quindi di fatto si prevede l'obbligo alle dimissioni di coloro che siano stati nominati in applicazione all'articolo 4 del D 95/2012. Il coordinamento tra le norme, per altro, è impossibile, a meno che non si ritenga che nei consigli di amministrazione debbano essere indicati solo dipendenti che non siano dirigenti. Sarebbe difficile, però, comprenderne la ratio, e il tenore letterale dell'articolo 4 lascia intendere che si pensi, come è ovvio, proprio ai dirigenti, visto il riferimento all'onnicomprendività del trattamento economico che è proprio solo della dirigenza.

Per ridare ordine al sistema, il legislatore deve decidere chi deve entrare in un Cda e chi no, ma una volta fatta questa difficile scelta, si deve sforzare di non cambiare idea, e di tenere fermi i criteri almeno per qualche mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La riforma Brunetta in un'ordinanza del giudice del lavoro

La concertazione è «sparita» da gennaio

Arturo Bianco

■ Gli **obblighi di concertazione** dallo scorso 31 dicembre sono stati sostituiti dall'informazione che, in alcune materie, deve essere preventiva, e - nei casi previsti dal legislatore - dall'esame congiunto. Sono queste le conclusioni inedite contenute nell'ordinanza del 6 aprile scorso del giudice del lavoro di Lecce, provvedimento assunto in via d'urgenza nell'ambito di un ricorso per condotta antisindacale di un Comune. Queste indicazioni costituiscono una novità assoluta, per molti versi discutibile e, se confermate, produrrebbero effetti stravolgenti sul sistema delle relazioni sindacali. Sicuramente, appare sempre più urgente arrivare ad un chiarimento sulle regole attualmente in vigore, chiarimento che dovrebbe arrivare con la definizione di un accordo per il quale sono in corso le trattative. Da sottolineare che la stessa ordinanza stabilisce che tra le materie oggetto di informazione preventiva occorre includere anche il programma

esecutivo di gestione (Peg).

Nel caso concreto, un sindaco ha proposto ricorso contro i provvedimenti assunti da un Comune per il distacco temporaneo di un dipendente presso una partecipata, per l'approvazione della metodologia di valutazione delle performance, per l'adozione del piano delle azioni positive, del Peg, del fabbisogno del personale e dei criteri per l'istituzione delle posizioni organizzative. Il ricorso è per condotta antisindacale, ed è motivato dalla mancata attivazione della concertazione in tutte queste materie.

Nella parte più innovativa del provvedimento si legge che «dal 31 dicembre 2012 (cioè dal termine per l'adeguamento dei contratti nazionali stipulati prima del Dlgs 150/2009, ndr) gli obblighi di concertazione un tempo previsti sono automaticamente sostituiti dagli obblighi di informazione preventiva». Per cui occorre verificare «se alla data di proposizione del ricorso sussisteva l'attualità della condotta antisindacale, considerato

che dal 1° gennaio 2013 l'amministrazione non è tenuta ad avviare la concertazione». Sulla base di questo assunto, l'ordinanza non censura la delibera dell'ente sui criteri per la istituzione delle posizioni organizzative, avendo l'ente effettuato l'informazione preventiva. Invece, il mancato svolgimento di questa procedura determina l'illegittimità sia del provvedimento di definizione delle performance organizzative, sia del piano delle azioni positive, sia del Peg (incluso nelle materie per cui è necessario rispettare i vincoli delle relazioni sindacali, nonostante il suo carattere essenzialmente finanziario), sia della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale.

Da sottolineare infine che il provvedimento ricorda che comunque la concertazione doveva limitarsi alle scelte di carattere generale e non ai singoli atti gestionali, per cui non vi è nessuna condotta antisindacale nel mancato avvio di tali procedure per uno specifico distacco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~~Art. 100 bis.~~ Abrogata la possibilità di alzare l'imposta e i diritti sulle affissioni

Aumenti vietati per la pubblicità

Anna Guiducci

■ A rischio il gettito derivante dall'**imposta di pubblicità** e dai diritti sulle pubbliche affissioni.

In un contesto particolarmente difficile per la finanza locale, le entrate provenienti dalle tariffe definite al Capo I del Dlgs 507/93 non possono più essere aumentate rispetto alla misura standard.

L'articolo 11, comma 10, della legge 449/97, integrato dall'articolo 30, comma 17, della Finanziaria 2000, elevava al 50% l'aumento massimo consentito per superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il punto 30 dell'Allegato 1 al Dl 83/12 abroga questa norma, con decorrenza 26 giugno 2012. Nonostante lo sblocco della potestà tributaria e tariffaria degli enti locali, le tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni non possono quindi superare le misure standard previste dal Dlgs 507/93.

L'unica eccezione è rappre-

sentata dalla possibilità di aumento, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, prevista per i Comuni delle prime tre classi, che possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una mag-

10500

L'ultimo decreto Sviluppo ha cancellato la chance di elevare le tariffe e colpisce anche i ritocchi già decisi in passato

giorazione fino al 150% della tariffa normale.

Il regolamento comunale deve comunque specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35% di quella del centro abitato; in ogni caso, la superficie degli impianti per pubbliche affis-

sioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva. In ossequio al principio generale secondo cui l'impianto tributario e tariffario deve essere definito in riferimento alle norme vigenti, è da ritenersi che eventuali aumenti deliberati in passato non possano essere confermati nel 2013.

Il nodo da sciogliere non è tuttavia di poco conto se si considera che la legge 296/2006 (articolo 1, comma 169) dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, se l'ente non delibera alcuna variazione di aliquote e tariffe, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

La variazione delle tariffe determinerebbe inoltre l'obbligo di rimborso delle somme eventualmente corrisposte per l'anno in corso.

A poco tempo dalla scaden-

za per l'approvazione dei bilanci, molte sono ancora le incertezze in tema di entrate degli enti locali. Manca infatti la ridefinizione del Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 (che avrebbe dovuto avvenire entro lo scorso 28 febbraio in funzione del gettito Imu definitivamente accertato a favore di Comuni) e, conseguentemente, la quota di gettito da versare allo Stato al fine di costituire il Fondo di Solidarietà, nonché le relative modalità di riparto.

Alle questioni sopra accennate si sommano inoltre le incertezze sul quadro ordinamentale della Tares e dell'Imu, che solo parzialmente hanno trovato definizione con il recente DL 35/13.

È auspicabile che si arrivi quanto prima alla definizione di un quadro normativo certo, in riferimento al quale poter pianificare correttamente le risorse e le strategie per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Debiti della Pa. Le priorità per le correzioni parlamentari

Lo sblocca-pagamenti arriva alla prova degli enti «virtuosi»

Massimo Pollini

Uno dei problemi che il lavoro parlamentare sulla legge di conversione del Dl 35/2013 sullo **sblocco dei pagamenti arretrati** della Pubblica amministrazione è legato alle eccessive penalizzazioni che colpiscono gli enti «virtuosi».

Il provvedimento è fondamentale per portare sollievo al sistema delle imprese, oggi in gravi difficoltà finanziarie, ma ha provocato lamentele da parte degli amministratori e dei funzionari responsabili delle Province e dei Comuni soggetti al patto di stabilità, che avendo pagato i fornitori nei termini di legge e nel rispetto delle clausole contrattuali non possono beneficiare della nuova norma; ne trarranno invece vantaggio gli enti che, anche se con giustificati motivi, hanno violato leggi e contratti.

Per di più, come risulta dal modello pubblicato sul sito del ministero dell'Economia, viene assegnata priorità ai crediti in essere alla data del 31 dicembre 2012 e non ancora pagati rispetto a quelli saldati a partire dai primi giorni del 2013. Anche con questa modalità si "privilegia" il ritardo nei pagamenti.

Peraltro peggiore, e di molto, è la situazione degli enti locali che per rispettare le leggi e le clausole contrattuali non sono riusciti a raggiungere gli

obiettivi del Patto di stabilità dell'anno 2012. Essi infatti sono soggetti nel 2013 a pesanti sanzioni: taglio del fondo di solidarietà o del fondo perequativo, divieto di procedere a qualsiasi assunzione di personale, riduzione della spesa corrente, taglio del 30% alle indennità degli amministratori, divieto di far ricorso all'indebitamento per finanziare investimenti, ed altre ancora.

Inoltre, secondo l'articolo 1, comma 122, della legge 220/2010, l'importo complessivo delle sanzioni finanziarie (la diminuzione dei fondi) irrogate alle Province e ai Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità nel 2012, corrispondente alla somma degli "sforamenti" del patto stesso da parte dei singoli enti, sarà distribuito, in termini di maggiori spazi finanziari, agli enti che hanno rispettato il Patto di stabilità nel medesimo esercizio; pertanto anche a favore degli enti che, violando leggi e contratti, non hanno pagato i loro fornitori e, di conseguenza, hanno beneficiato della norma in esame.

Per ragioni di elementare giustizia, in sede di conversione del decreto, il Parlamento dovrebbe intervenire con norme, almeno in parte, riparatrici e compensative.

I nodi

02 | LE «PRECEDENZE»

Il decreto e i modelli pubblicati dalla Ragioneria danno la precedenza allo sblocco dei debiti «esigibili» al 31 dicembre 2012 e non ancora pagati. I bonus collegati ai debiti pagati nei primi mesi del 2013 sono previsti solo se le richieste per la prima categoria di debiti non esauriscono il plafond

02 | LE CONSEGUENZE

Gli enti che hanno pagato i propri debiti pregressi sfruttando gli spazi finanziari presenti nei primi mesi dell'anno rischiano di essere esclusi dai bonus, e di avere maggiori difficoltà nel rispetto del Patto di stabilità per il 2013

03 | I PIÙ COLPITI

Peggiora ancora la situazione delle amministrazioni che, per rispettare i tempi di pagamento previsti dalle norme, hanno sfiorato il Patto di stabilità nel 2012 e ora si trovano a dover affrontare le sanzioni oltre a non avere accesso ai bonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amministrazioni senza segreti

Da pubblicare i redditi dei politici, gli appalti e le liste d'attesa delle Asl

**Antonello Cherchi
Valeria Uva**

La pubblica amministrazione è chiamata a un grande sforzo di trasparenza. Dal 20 aprile - data di entrata in vigore del decreto legislativo 33, provvedimento indotto dalla legge anticorruzione 190 del 2012 - gli enti devono, infatti, pensare alla pubblicazione online - su una sezione ad hoc dei loro siti istituzionali, spazio definito "Amministrazione trasparente" - di un lungo elenco di informazioni e dati (la Civit ne ha contati circa 200): dagli incarichi di consulenza e relativi compensi ai costi della politica (redditi, eventuali altri com-

ACCESSO GENERALIZZATO

Non serve dimostrare di avere interesse: chiunque può richiedere la messa in rete dei documenti mancanti

piti con annesse retribuzioni, delibera di nomina, curriculum, durata del mandato) di chiunque rivesta una carica elettiva; dalle liste di attesa delle Asl alle notizie sulle gare pubbliche; dai bilanci delle società controllate o partecipate alle spese del personale con rapporto di lavoro indeterminato e determinato; dai bandi di concorso ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali.

L'elenco non è esaustivo dei gravosi compiti a cui la Pa è chiamata in questi giorni per rendere trasparente la propria attività. Non solo. Le informazioni da pubblicare online dovranno essere aggiornate, facilmente accessibili e consultabili e anche riutilizzabili. Si tratta, pertanto, di mettere in campo un ripensamento dell'organizzazione interna degli uffici - a cominciare dalla nomina del responsabile della trasparenza - che comporterà non poca fatica. Sforzo che, però, può anche essere non così imponente per quelle realtà che finora non hanno trascurato la trasparenza. Perché le regole sulla pubblicità degli atti non sono di oggi. Il decreto 33 da una parte ha riorganizzato gli adempimenti prima contenuti in varie normative (in questo senso si può parlare di testo unico sulla trasparenza) e dall'altra ne ha

introdotti di nuovi. Dunque, per quelle amministrazioni per le quali l'accesso ai documenti non è finora stato un fastidio - non così tante, per la verità -, la strada si presenta in discesa.

Con l'obiettivo di fornire ai cittadini e alle imprese informazioni anche importanti: in campo sanitario, ad esempio, le Asl devono pubblicare per ogni prestazione non solo i tempi di attesa previsti, ma anche quelli effettivi; per gli appalti di lavori, servizi e forniture deve essere reso noto l'elenco delle gare, ma anche i casi di trattativa privata con le motivazioni.

In teoria, una volta messi a punto gli schemi da parte dell'Autorità dei contratti pubblici, devono essere resi noti tempi e costi delle opere pubbliche. E ancora: dal sito ogni impresa deve poter valutare i tempi medi di pagamento, nonché l'elenco di tutti i pagamenti a qualsiasi titolo versati a imprese e privati di importo superiore ai mille euro.

Le amministrazioni finora in ritardo sulla trasparenza devono, dunque, rimboccarsi le maniche. Tenuto conto che il sistema delle sanzioni è stato reso più penetrante ma che, soprattutto, è stato fornito ai cittadini uno strumento in grado di tenere le pubbliche amministrazioni sulla corda. Si tratta dell'accesso civico, ovvero della possibilità di chiedere (e ottenere entro trenta giorni) la pubblicazione online degli atti che l'amministrazione non rende conoscibili.

A differenza del diritto di accesso sancito dalla legge 241 del 1990, subordinato all'esistenza di un particolare interesse da parte di chi vi fa ricorso (per esempio: posso chiedere di conoscere gli elaborati di un concorso solo se sono un candidato), l'accesso civico è privo di vincoli, se non quello di poter ricorrere solo quando l'amministrazione è inadempiente, ovvero non pubblica sul proprio sito le informazioni che dovrebbe. Per il resto, il nuovo diritto è aperto a tutti, non ha bisogno di motivazioni ed è gratuito. E ha l'ulteriore pregio di far «scattare» la segnalazione dell'inadempimento al responsabile della trasparenza, che a sua volta «segnalerà» il funzionario inadempiente all'ufficio di disciplina interno.

Pagina 9



Le novità per cittadini, imprese e uffici pubblici contenute nel decreto 33



01 | Cittadini

Accesso civico

I cittadini possano segnalare la mancata pubblicazione di dati e informazioni generali, anche senza dover dimostrare un interesse diretto e personale. In questo modo diventa più facile il controllo dell'operato dei politici e dell'attività amministrativa.

Uffici aperti

Sul sito si possono trovare le informazioni sui bandi di concorso, sugli indirizzi, i telefoni e la posta elettronica dei funzionari (organizzati per competenze), nonché sui tempi di conclusione dei procedimenti.

Servizi pubblici

Possibilità di conoscere (e confrontare) la qualità dei servizi erogati e i tempi medi di attesa.

Procedure e le tutele

I cittadini debbono trovare online le informazioni su come presentare le istanze, i moduli, le informazioni auto-certificabili, gli strumenti di tutela sia nel corso del procedimento che alla sua conclusione, nonché i servizi online attivati e i tempi di attivazione di quelli futuri.

Edilizia

In un click diventano accessibili i piani regolatori, i programmi urbanistici, le varianti (anche prima dell'approvazione), le opere di urbanizzazione che i costruttori si sono impegnati a fare, i meccanismi di scambi di cubature nelle negoziazioni Comune-privati. I piani urbanistici non entrano in vigore se non pubblicati online.

Liste di attesa della sanità

Sul sito delle Asl devono essere pubblicate per ogni prestazione sanitaria i tempi di attesa previsti e quelli effettivi.

IL DECRETO

20
Aprile

Entrata in vigore del decreto
14 marzo 2013 n. 33



02 | Imprese

Accesso civico

Anche le società di qualsiasi natura possono segnalare la mancata pubblicazione di dati e informazioni senza dover dimostrare di avere un interesse concreto e personale. Tra le informazioni utili all'attività: i tempi medi di pagamento dei fornitori, i piani paesistici, l'elenco degli obblighi e dei controlli a cui sono soggette le imprese. La novità è che la mancata pubblicazione è sanzionata.

Appalti

Ogni sei mesi scatta la pubblicazione delle autorizzazioni e concessioni, dei procedimenti di gara di lavori, servizi e forniture con le modalità di scelta del contraente, in modo che le imprese possano segnalare casi di affidamento diretto illegittimi. Diventa visibile anche la delibera a contrarre che assegna il contratto.

Pagamenti

L'obbligo per gli enti pubblici di pubblicare tutti i pagamenti erogati a qualsiasi titolo è un'arma a doppio taglio: da un lato consente a tutti di controllare la gestione dei fondi pubblici e la legittimità dei versamenti stessi, dall'altro un inadempimento della Pa rende illegittimo il compenso percepito dall'impresa o dal privato. Questi ultimi devono pretendere la pubblicazione dei dati.

Urbanistica

Online la mappa del territorio e delle sue trasformazioni possibili, con i vincoli imposti dai piani paesistici.

Sanità

Senza segreti gli accordi di accreditamento al Servizio sanitario nazionale delle cliniche private.

I DATI STATISTICI

16
Ottobre

Da questa data si devono
pubblicare i dati aggregati



03 | Pa

Programma

Ogni amministrazione deve varare un piano triennale per la trasparenza (da aggiornare ogni anno) con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e dei funzionari responsabili della pubblicazione.

Costi della politica

Si estende anche agli enti locali e alle Regioni l'obbligo di pubblicare per gli incarichi elettivi: atto di nomina, Cv, cariche in altri enti, compensi, spese per viaggi e missioni e situazione patrimoniale (compresi parenti fino al secondo grado se acconsentono).

Poltrone

In aggiunta alle informazioni sui Cv e sulle retribuzioni dei dirigenti deve essere pubblicato anche l'elenco degli incarichi privati e pubblici cumulati dai dirigenti. La pubblicazione del compenso al consulente è pre-requisito per il pagamento.

Tagli ai gruppi politici

Se non rendicontano le spese e non pubblicano i bilanci i gruppi politici regionali e provinciali perdono il 50% dei fondi.

Mappa del personale

Oltre al personale assunto a tempo indeterminato (con costi, qualifiche e assenze) vanno resi noti i costi del personale a tempo determinato, i premi distribuiti al personale, i Ccnl applicati e i contratti integrativi.

Sanità

Le Asl devono pubblicare gli avvisi di selezione dei dirigenti e la retribuzione. Vanno resi noti anche i compensi dei medici per le attività in intramoenia.

LE SANZIONI

17
Ottobre

Alcune sanzioni diventano
operative da questa data

Pagina 9



Parametri omogenei per evitare una Babele

Il rischio è che le nuove regole diano origine a una Babele. Ipotesi neanche tanto remota se le amministrazioni procederanno in ordine sparso e ognuna inserirà online le informazioni indicate dal decreto 33 secondo propri criteri e schemi. Un rischio di cui la nuova normativa tiene conto e che intende evitare con la predisposizione di parametri omogenei.

Il decreto già contiene un allegato che individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti da pubblicare online. Si tratterà di verificare se queste indicazioni saranno in grado di reggere la prova dei fatti, di guidare le amministrazioni verso una vera trasparenza. In ogni caso, le eventuali imperfezioni potranno essere corrette attraverso altri decreti, che potranno definire meglio i criteri da adottare e spiegare come organizzare la sezione online "Amministrazione trasparente". Ma, come impone il decreto, i dati pubblicati devono essere anche rielaborabili: solo così, consentendo a cittadini, uffici studi e ricercatori di confrontare, tempi, servizi e costi della politica e della burocrazia si realizza davvero l'obiettivo di una amministrazione «casa di vetro». E per centrare l'obiettivo occorre offrire fin da subito a tutti gli enti modelli dettagliati fin nei minimi particolari e standard uniformi.

Ecco perché i nuovi decreti – su cui dovranno essere acquisiti i pareri del Garante della privacy, della Conferenza unificata, dell'Agenzia per l'Italia digitale, della Civit e dell'Istat – dovranno funzionare non solo come correttivi, ma anche e soprattutto spiegare in modo più dettagliato quanto già contenuto nel "vademecum" allegato al decreto 33.

Soprattutto, i prossimi decreti dovranno definire, tra l'altro, i requisiti di qualità dei dati da pubblicare, le procedure di validazione, le competenze necessarie per gestire i siti sulla trasparenza.

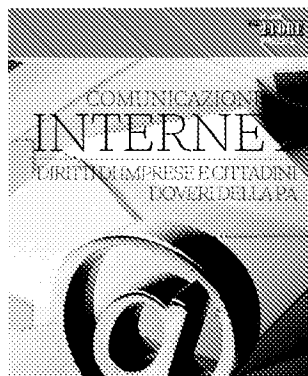
Su tutto grava anche l'incognita dei fondi. L'impresa è di quelle eroiche: al grande sforzo organizzativo richiesto a ogni ente, infatti, non corrisponde alcuna risorsa aggiuntiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le comunicazioni sul web

La Guida+ «Comunicazioni via Internet - Diritti di cittadini e imprese, doveri della Pa» si arricchisce di un ulteriore capitolo sulla trasparenza. Dal 20 aprile è in vigore il Dlgs 33/2013, che spinge l'acceleratore sull'obbligo di pubblicazione degli atti da parte della Pa e sulla trasparenza dei patrimoni e dei compensi dei politici, introducendo pesanti sanzioni pecuniarie per chi trasgredisce.

Faro puntato anche sulle ultime novità del decreto Sviluppo, che spaziano dalla sanità all'Agenzia digitale. È partito a dicembre il conto alla rovescia per la digitalizzazione del Servizio



La Guida+ alle «Comunicazioni internet» è disponibile online al costo di 7 euro all'indirizzo: www.ilsole24ore.com/guidepiu

sanitario nazionale che punta, entro la fine del 2013, al target del 60% delle ricette inviate online.

La Guida+ approfondisce infine tutti gli step del decreto Semplificazioni, che dal 10 febbraio 2012 garantisce al cittadino il diritto di richiedere cambi di residenza, pagare multe o tasse e di far viaggiare le candidature per i concorsi statali attraverso il web. In vista del traguardo finale rappresentato dal 2014, quando per tutte le Pa scatterà l'obbligo di dialogare tra loro e con gli utenti esterni esclusivamente online. La Guida+ è in vendita a 7 euro sul sito del Sole 24 Ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 9



L'accesso civico rompe il silenzio dell'ufficio

La richiesta non deve essere motivata ed è gratuita

PAGINA A CURA DI

Marcello Clarich
Giuliano Fonderico

Con l'"accesso civico" la trasparenza amministrativa allarga il proprio raggio d'azione molto più in là dei confini tracciati dal diritto di accesso riconosciuto da oltre vent'anni ai soggetti interessati dalla legge 241 del 1990. L'accesso civico, infatti, si riferisce a una massa di informazioni che va ben oltre gli specifici atti e i documenti che fino a oggi le amministrazioni pubbliche dovevano rendere disponibili.

La legislazione ha visto questo cambio di passo ormai da qualche anno, stimolata dalle potenzialità di internet e dalla necessità di colpire gli sprechi di risorse pubbliche. La legge anticorruzione 190/2012, nel disporre il riordino delle disposizioni sulla trasparenza, ha enfatizzato anche il collegamento tra gli obblighi di pubblicità e la lotta alla corruzione.

Sino al decreto 33, tuttavia, gli strumenti per rendere effettive queste misure erano ancora carenti. L'accesso civico dovrebbe contribuire a colmare la lacuna. Quando le norme impongono all'amministrazione obblighi di pubblicità - il decreto 33 ne prevede in tema di organi di indirizzo politico, personale, incarichi esterni, beni e contratti pubblici, servizio sanitario, ecc. - e tali obbli-

ghi non sono rispettati, il decreto consente a chiunque di chiedere la messa a disposizione e la pubblicazione delle informazioni.

Diversamente da quanto accade con il diritto di accesso tradizionale, la richiesta può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata ed è gratuita. Va rivolta al "responsabile della trasparenza" che, se la accoglie, entro trenta giorni pubblica i documenti o

TEMPI STRETTI

Vi si può ricorrere nel caso di mancata pubblicazione delle informazioni e l'amministrazione deve rispondere in 30 giorni

le informazioni sul sito dell'amministrazione e trasmette il tutto al richiedente. Il responsabile deve anche segnalare all'ufficio competente a irrogare sanzioni disciplinari l'inadempimento agli obblighi di pubblicazione emerso dalla richiesta di accesso.

Se il responsabile non risponde o nega l'accesso, il decreto prevede due rimedi. Il primo, applicabile all'inerzia, ha natura amministrativa e consiste nel ricorso all'organo di vertice dell'amministrazione titolare di un ampio potere sostitutivo. Il secondo rime-

dio è giurisdizionale ed è ritagliato dalla disciplina esistente in tema di accesso ai documenti amministrativi. Con lo stesso rito speciale già previsto per l'accesso tradizionale della legge 241 il richiedente può, infatti, rivolgersi al giudice amministrativo che può ordinare l'esibizione e la pubblicazione dei documenti.

Le differenze tra accesso ex legge 241 e accesso civico sono rilevanti. Il primo è visto principalmente come mezzo per proteggere interessi giuridici particolari. Lo può esercitare chi sia portatore di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati. La legge 241 esclude cioè che esso possa divenire una forma di controllo generalizzato dell'attività amministrativa.

La "trasparenza" voluta dal decreto 33 prevede invece una legittimazione generalizzata (una sorta di azione popolare) e la possibilità che la richiesta riguardi non tanto singoli documenti, quanto tutte le "informazioni" che l'amministrazione avrebbe dovuto pubblicare.

Il modello si avvicina così all'accesso introdotto nel 2005 per l'informazione ambientale, recependo una convenzione internazionale e una direttiva europea. L'accesso civico non gode però dell'esenzione dal contributo unificato: il ricorso al Tar co-

sterà come l'accesso della legge 241, con somme contenute, ma non simboliche.

Nel decreto 33, l'accesso civico costituisce peraltro solo uno degli strumenti per assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza. Prima di esso vengono le misure di programmazione e organizzazione, le sanzioni interne e quelle che colpiscono i beneficiari degli atti sottoposti a trasparenza.

Idealmente, l'accesso civico dovrebbe essere l'ultimo rimedio per forzare l'amministrazione a essere trasparente. Se funzionasse bene, specie considerando l'obbligo di segnalazione ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari, dovrebbe agire in prevenzione e il suo esercizio formale dovrebbe essere tutto sommato sporadico. Nel mondo reale la situazione potrebbe essere differente. Se già la trasparenza della legge 241 aveva messo a dura prova le amministrazioni, che hanno impiegato tempo per attrezzarsi, quella del decreto 33 potrebbe rivelarsi ancor più impegnativa e scontrarsi con la scelta - compiuta dalla legge delega 190 (la normativa anticorruzione) - di immaginare che tutto possa farsi a risorse invariate. L'accesso civico, dunque, almeno in una prima fase potrebbe rivelarsi un pungolo da azionare con una certa frequenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ADEGUAMENTO**1 | GLI ENTI**

Mappatura dei dati e designazione di due responsabili

■ Sembra quasi un paradosso, ma la migliore organizzazione amministrativa sull'accesso civico sarà quella che non si vedrà rivolgere richieste. Il diritto di accesso previsto dalla legge 241 del 1990 nasce nel momento in cui l'interessato presenta l'istanza. L'accesso civico, invece, fa riferimento a obblighi di pubblicazione gravanti sull'amministrazione che preesistono alla richiesta e che non sono stati rispettati. Esso è già un rimedio per una omissione anti-giuridica, tanto è vero che – quando accoglie una richiesta di accesso civico – il responsabile della trasparenza invia anche una segnalazione disciplinare sul funzionario negligente.

A ogni modo, per gestire le richieste di accesso civico le amministrazioni devono anzitutto compiere due passi organizzativi. Il primo riguarda l'individuazione del responsabile della trasparenza, al quale compete di ricevere e valutare le richieste di accesso. Il responsabile coincide di regola, secondo la legge 190/2012, con quello per la "prevenzione della corruzione", ma le amministrazioni potrebbero anche scegliere di distinguere le due figure. Questo potrebbe essere utile in strutture di dimensioni notevoli, nelle quali gli obblighi di pubblicità implicino da soli un

impegno significativo.

L'altra misura organizzativa riguarda l'individuazione del super-dirigente munito del potere sostitutivo, che potrà decidere sulle richieste di accesso civico nel caso il responsabile della trasparenza tardi nella risposta. Qui gli adempimenti – designazione, pubblicazione sul sito, ecc. – si confondono con quelli che l'amministrazione dovrebbe comunque svolgere in base alla legge sul procedimento.

L'istruzione e la decisione sulla richiesta devono avvenire nel tempo relativamente contenuto di trenta giorni. Ciò richiederà anzitutto una mappatura accurata delle informazioni pubblicate, per verificare se l'obbligo sia stato già soddisfatto. Quando tale verifica dovesse dare esito negativo, occorrerà disporre di un processo per estrarre le informazioni dalla loro fonte originaria, trasmetterle al richiedente e pubblicarle sul sito.

Un'ultima notazione sulle segnalazioni disciplinari. Per poterle compiere il responsabile della trasparenza dovrà avere dinanzi a sé un quadro chiaro di chi faccia cosa e gli strumenti per rilevare il punto in cui il meccanismo si sia inceppato. Tutti temi che dovrebbero essere affrontati nel programma triennale della trasparenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | LE VERIFICHE

Vigilanza in mano a ministero e Civit

■ L'accesso civico costituisce uno strumento diffuso per controllare il rispetto degli obblighi di trasparenza. Il decreto trasparenza, tuttavia, punta anche su forme più tradizionali di controllo e vigilanza, distribuite principalmente tra il ministero della Pubblica Amministrazione e la Civit (Commissione per la valutazione, integrità e trasparenza delle amministrazioni).

Al ministero spetterà accompagnare le amministrazioni nell'attuazione degli obblighi di trasparenza. Molte amministrazioni potrebbero presentarsi impreparate all'appuntamento, anche per mancanza di risorse e competenze proprie. C'è poi il rischio che si proceda in ordine sparso, il che – a ben vedere – diminuirebbe la qualità dell'informazione resa ai cittadini, che si dovrebbero adattare ogni volta a uno schema di illustrazione differente.

Il decreto 33 contiene già un primo modello di riferimento, subito applicabile. A regime, però, sarà il ministero a definire «criteri, modelli e schemi standard», misure organizzative e processi, oltre che ad assicurare il coordinamento informatico dei dati. Questi atti, che avranno la forma di decreti del Presidente della Repubblica, saranno vincolanti per tutte le amministrazioni pubbliche.

Il "custode" della trasparenza sarà invece impersonato dalla Civit, che opera anche in qualità di Autorità nazionale

anticorruzione. La Commissione vigilerà sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, con poteri di ispezione, richiesta di informazioni, ordine e diffida. La stessa Civit controllerà i controllori in prima battuta delle amministrazioni, vale a dire i responsabili per la trasparenza. La Commissione potrà richiedere a tali soggetti il "rendiconto" sui risultati del controllo interno. A parte ordinare la pubblicazione delle informazioni nei casi in cui sia stata omessa, alla Civit spetterà segnalare gli inadempimenti agli uffici disciplina delle amministrazioni interessate, ai vertici politici e alla Corte dei conti. Potranno così scattare i procedimenti disciplinari, le conseguenze sulla carriera e, se del caso, la responsabilità contabile. La Civit dovrà anche rendere pubblici i propri provvedimenti, con il che i funzionari rischieranno di portare lo stigma delle loro omissioni.

Si è detto che queste forme di controllo si integrano con l'accesso civico. In effetti, quest'ultimo rimedio rappresenterà a sua volta una forma di controllo sul controllore. Tanto più sarà esercitato, tanto più vorrà dire che non solo i controlli interni ma anche la vigilanza della Civit non è riuscita nel suo compito. E questo potrebbe fare davvero la differenza rispetto alle tante discipline rivolte all'amministrazioni che, pur costellate di sorveglianti pubblici, faticano tanto a essere applicate.

Pagina 10

© RIPRODUZIONE



Uno spazio online ad hoc per contenere tutti i dati

Nel sito istituzionale va creata la sezione trasparenza

Alberto Barbiero

Le nuove regole sulla trasparenza, contenute nel decreto 33, impongono alle amministrazioni pubbliche di predisporre una sezione del sito internet istituzionale – da indicare con il nome di "Amministrazione trasparente" – dove pubblicare atti, documenti e dati sulla loro attività e sull'organizzazione.

La sezione deve, peraltro, essere suddivisa in sottosezioni, ciascuna corrispondente a un determinato obbligo di pubblicazione, secondo lo schema definito dall'allegato 1 del decreto, griglia che potrà essere sviluppata in base alle integrazioni che potranno essere apportate dai modelli e dagli schemi specifici che saranno predisposti dal ministero della Pubblica amministrazione.

L'organizzazione del sito deve tener conto della durata dell'obbligo di pubblicazione degli atti, che devono essere disponibili per cinque anni, salvo alcune eccezioni espressamente disciplinate. Le informazioni, inoltre, devono essere pubblicate in modo tale da risultare sempre complete, aggiornate e facilmente consultabili,

ma anche prodotte in formato tale da poter essere riutilizzate (per esempio, consentendo il copia-incolla con formattazione testuale o la possibilità di scaricarle in formati comuni, come il pdf).

Nel caso alcuni documenti indicati dal decreto non dovessero venir pubblicati per inadempimento dell'ufficio pubblico o

GLI STANDARD

Le informazioni devono essere complete, aggiornate, facilmente consultabili e anche riutilizzabili

per altri motivi, scatta l'accesso civico, esercitabile da chiunque gratuitamente, strumento che dà diritto di chiedere all'amministrazione di rendere conoscibili gli atti omessi (si veda la pagina precedente).

Le misure per la pubblicazione sul sito internet si correlano con quelle finalizzate a garantire la veicolazione delle informazioni e hanno il loro strumento

di sintesi nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il processo formativo del piano comprende il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché la definizione degli obiettivi in correlazione con il piano della performance.

Il documento programmatico individua le misure per garantire gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto 33, nonché per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi di informazioni nei confronti del responsabile della trasparenza.

Le amministrazioni devono infatti individuare al loro interno tale figura (che l'articolo 43 fa coincidere, di norma, con il responsabile anticorruzione), che svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti, segnalando anche le eventuali omissioni, sia agli organi di indirizzo politico sia alla Civit.

Il responsabile deve anche curare l'aggiornamento del piano, interagendo con i responsabili degli uffici, ma ha pure il de-

licato compito di garantire l'attuazione dell'accesso civico.

Il programma triennale si configura in questa prospettiva come strumento che deve necessariamente essere adeguato, considerando l'evoluzione del quadro di contesto e della normativa di riferimento.

L'amministrazione può peraltro scegliere di promuovere maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli indicati dal decreto 33 costituendo un'area strategica, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

La gestione delle misure finalizzate alla trasparenza si presta, peraltro, a sviluppi particolari in alcuni settori. Si pensi alle interazioni che si devono avere tra le amministrazioni (ad esempio i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti) che gestiscono le loro gare mediante centrali di committenza: in tali casi l'ente capofila dovrà assolvere agli obblighi relativi alle operazioni di gara, rispetto ai quali dovrà aversi da ogni amministrazione interessata un corrispondente riscontro nel proprio sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I SETTORI**1 | LA CORRUZIONE**

Programmi triennali in tandem

Il programma triennale per la trasparenza è strettamente collegato con il piano anticorruzione e le misure di pubblicità sono interoperative con quelle di prevenzione della corruzione. L'articolo 10, comma 2, del decreto 33 definisce la connessione tra i due strumenti, evidenziando come gli obblighi di pubblicità costituiscano deterrente per comportamenti illeciti.

In tale prospettiva il piano anticorruzione può individuare anche ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla legge, al fine di consentire la focalizzazione sulle informazioni inerenti le attività a maggior rischio.

Le linee guida elaborate dal comitato interministeriale per la predisposizione del piano

nazionale anticorruzione accentuano l'uso di misure di pubblicità ulteriore delle informazioni e i primi piani anticorruzione approvati rilevano proprio la scarsa trasparenza come condizione di rischio per possibili corrottele.

Nell'ambito del decreto 33 alcuni adempimenti specifici sollecitano le amministrazioni a sviluppare percorsi di miglioramento anche dell'impostazione di particolari categorie di atti amministrativi. Per esempio, l'articolo 37, comma 2,

INTENTI COMUNI

Le misure anti-tangenti e quelle sulla pubblicità sono interconnesse anche perché i due ambiti hanno un unico responsabile

stabilisce l'obbligo di pubblicare la determinazione a contrarre ogniquale volta si ricorra a una gara informale per la procedura negoziata, quindi nelle fattispecie previste dall'articolo 57, comma 6, e dall'articolo 122, comma 7 (che richiama la prima disposizione), del codice dei contratti pubblici. La prescrizione si collega all'ampia giurisprudenza (e alle posizioni interpretative dell'Autorità per i lavori pubblici) che ha evidenziato come tali atti debbano esplicitare in modo significativo le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a ricorrere alla procedura negoziata, in quanto pur sempre derogatoria rispetto alle soluzioni normative che garantiscono al meglio il rispetto del principio di

concorrenza.

L'interazione tra i due sistemi è garantita anche dalla previsione (articolo 43 del decreto 33) per cui il responsabile della prevenzione della corruzione svolge, di norma, anche le funzioni di responsabile della trasparenza.

In base all'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni e delle problematiche determinabili in ordine alle incompatibilità, i due incarichi potrebbero anche essere attribuiti a soggetti diversi, ma la riconduzione a un'unica figura permette di realizzare efficaci sinergie, soprattutto per la circolazione delle informazioni.

Al.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | GLI APPALTI

Sul web i documenti dei bandi di gara

Laura Savelli

Più trasparenza anche per le gare d'appalto. Con il decreto 33 sono stati infatti definiti gli obblighi di pubblicità per le commesse pubbliche, anche se il punto di partenza per gli adempimenti delle pubbliche amministrazioni resta l'impianto pubblicitario previsto dal codice dei contratti.

Cominciando dalla programmazione, il decreto pone a carico delle Pa un obbligo di pubblicazione tempestiva, sui propri siti web, di tutti i documenti di programmazione delle opere pubbliche. Si tratta di un adempimento che si affianca a quelli previsti dall'articolo 128 del codice, il

quale limita la pubblicazione annuale del programma triennale e degli elenchi annuali dei lavori al sito del ministero delle Infrastrutture (Mit) e, per estremi, al sito dell'Osservatorio presso l'Autorità per i lavori pubblici (Avcp). Con il decreto 33 scatta anche l'obbligo di pubblicare online tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere completate, con

MAGGIORE DETTAGLIO

La nuova normativa ridefinisce i compiti prendendo le mosse dalle disposizioni del codice dei contratti

uno schema-tipo redatto dall'Avcp.

Quanto agli obblighi di pubblicità legati alle gare, il decreto rinvia sostanzialmente alle regole del codice. Resta, dunque, invariato l'obbligo di pubblicizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'avviso di preinformazione, con il quale la Pa manifesta l'intenzione di aggiudicare lavori, servizi e forniture (oltre determinati importi) nei dodici mesi successivi, attraverso il proprio sito o con una comunicazione alla Commissione europea.

Confermate le differenti modalità di pubblicazione dei bandi in base all'importo del contratto.

Il quadro è completato

dagli adempimenti previsti dalla legge anticorruzione (la 190 del 2012), a cui il decreto 33 si rifà. Riguardo alle gare la legge 190 ha, infatti, introdotto l'obbligo per le Pa di pubblicare sul web la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli invitati, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento e l'importo delle somme liquidate.

Tra le novità, si segnala infine l'obbligo di inserire, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei portali, l'elenco (da aggiornare semestralmente) dei provvedimenti adottati al termine delle gare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3| I CONTRIBUTI

Sotto la lente sovvenzioni e sussidi

Arturo Bianco

Per tutte le amministrazioni è scattato l'obbligo di pubblicare una serie di informazioni: gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di importo superiore a mille euro; l'elenco, da aggiornare ogni sei mesi, dei provvedimenti con cui si dispongono autorizzazioni, concessioni e scelta dei contraenti; i dati essenziali relativi al bilancio e al conto consuntivo; il piano della performance; le informazioni essenziali sul proprio patrimonio e sui canoni di locazione attivi e passivi; l'indicatore di tempestività dei pagamenti e i codici identificativi di quelli effettuati.

Informazioni che si aggiungono al testo integrale

dei provvedimenti che le amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio albo pretorio.

Vanno pubblicati in primo luogo gli atti di carattere generale con cui ogni ente fissa i criteri generali a cui si atterrà per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici. Informazioni a cui far seguire la pubblicazione dei singoli atti di importo superiore a mille euro: la cifra deve essere calcolata con

RISCHIO NULLITÀ

L'elenco va aggiornato ogni sei mesi e la divulgazione su internet è la condizione per l'efficacia dei provvedimenti

riserimento ai pagamenti effettuati nell'arco di un anno a vantaggio dello stesso beneficiario, per cui nel caso di due contributi di 600 euro ciascuno versati nello stesso anno al medesimo soggetto, quei contributi vanno pubblicati, perché il totale è superiore a mille euro. L'elencazione dei contributi è assai ampia.

Il rispetto di questa disposizione costituisce condizione legale di efficacia dei relativi provvedimenti: quindi il dirigente/responsabile del settore finanziario ne deve accertare il rispetto prima di dare corso al pagamento. Si deve garantire che queste informazioni contengano: le generalità del beneficiario, l'importo, il titolo di riferimento, il responsabile del

procedimento, le modalità di scelta dei beneficiari, il link al progetto e il curriculum dell'incaricato. Occorre prestare particolare attenzione al rispetto della privacy, in modo da evitare di potere ricavare informazioni sulle condizioni di salute e su quelle finanziarie del beneficiario del contributo.

Tutte le amministrazioni devono pubblicare "l'indicatore di tempestività dei pagamenti": devono cioè rendere noti, anche distinguendoli per tipologia, i tempi medi di pagamento degli acquisti di beni, servizi e forniture, ivi compresi i lavori pubblici. Devono infine pubblicare gli estremi che consentono i pagamenti informatici: Iban e codici identificativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

4| LA POLITICA

L'assessore mostra il reddito

In trasparenza anche gli incarichi politici. Le amministrazioni devono pubblicare online l'atto di nomina o di proclamazione, comprensivo della durata; il curriculum; i compensi (compresi i rimborsi per le spese di viaggio e di missione); gli altri eventuali incarichi pubblici rivestiti e i relativi compensi; la condizione patrimoniale.

Le informazioni patrimoniali sono le stesse previste per i parlamentari e

devono essere pubblicate entro i tre mesi successivi alla nomina. Si tratta di: proprietà di beni immobili e mobili registrati, azioni, quote di partecipazione a società, incarichi di amministratore o sindaco di società, dichiarazione dei redditi, dichiarazione sulle spese sostenute nella campagna elettorale e copia dei contributi ricevuti. L'obbligo di fornire queste informazioni si estende anche al coniuge non separato, ai figli e ai

parenti entro il secondo grado, ma solo se acconsentono. In caso contrario, il rifiuto va comunque pubblicato sul sito.

La dichiarazione dei redditi e le informazioni sulla condizione patrimoniale devono essere aggiornate annualmente. Entro i tre mesi successivi alla fine del mandato occorre trasmettere le informazioni sulla variazione del patrimonio ed entro il mese successivo la copia della dichiarazione dei redditi. Queste informazioni

devono essere pubblicate anche per i tre anni successivi alla scadenza del mandato.

Tutte le Pa devono inoltre fornire informazioni, raggruppate in elenchi da aggiornare annualmente, sulle società partecipate, anche in modo minoritario, e sugli enti vigilati o controllati. Occorre indicare: i dati relativi alla ragione sociale, la quota di partecipazione, la durata dell'impegno, gli oneri sostenuti, il numero e i compensi dei propri rappresentanti, i risultati finanziari, il nome e i compensi degli amministratori.

Ar. Bia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conto salato per la politica

Per la mancata pubblicazione di redditi e spese si arriva fino a 10mila euro

PAGINA A CURA DI
Davide Ponte

■ L'apparato sanzionatorio si articola in diversi ambiti, inquadabili in via generale nel duplice profilo: uno di carattere soggettivo, l'altro oggettivo.

La prima rilevante sanzione soggettiva riguarda la violazione degli obblighi di pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso. In caso di mancata pubblicazione dei dati, il pagamento del corrispettivo determina l'apertura di un procedimento disciplinare per la responsabilità del dirigente, con una sanzione pari alla somma corrisposta (articolo 15).

Ancora in termini di sanzione soggettiva, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del programma triennale per la trasparenza costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Oltre all'eventuale responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, tali inadempimenti saranno comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (articolo 46). La responsabilità al riguardo viene quasi automatizzata, con inversione dell'onere della prova a carico del dipendente.

Trattandosi di figura generale di responsabilità si pone il pro-

blema del rapporto con la figura speciale di cui all'articolo 15: la rispettiva autonomia pare emergere dal diverso effetto, uno disciplinare e l'altro sulle porzioni mobili delle retribuzioni.

Sempre sul versante soggettivo emerge l'articolo 47, che detta due ipotesi speciali di sanzioni, specificamente destinate a coprire la violazione di obblighi particolari. In primo luogo, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di carattere politico, concernenti - come prevede l'articolo 14 - la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10mila euro a carico del responsabile della mancata comunicazione. È prevista altresì la sanzione accessoria della gogna mediatica, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione del relativo provvedimento.

In secondo luogo, la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22 - cioè dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato - comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di analogo importo. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il pro-

prio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. La diffusione delle società partecipate o miste impone un'altrettanto ampia interpretazione degli obblighi e delle conseguenti responsabilità, pena altrimenti l'inutilità sostanziale della norma. La specialità delle sanzioni esclude che possano sommarsi a quella di cui all'articolo 46.

Sul diverso versante patrimoniale, a carico dei soggetti non persone fisiche assumono rilievo le sanzioni di cui agli articoli 22 e 28.

Sotto il primo profilo, in caso di mancata pubblicazione dei dati relativi ai medesimi soggetti ex articolo 22 è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata. Sotto il secondo profilo, ancora sul versante politico i gravi recenti fatti di cronaca hanno giustificato una forte norma (forse uno dei primi esempi di tentativo di taglio alla politica, quantomeno sotto forma di sanzione), con cui si punisce con la riduzione alla metà delle risorse in caso di mancata pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali.

Occorre evidenziare un rischio: la genericità di alcune regole nonché, soprattutto, il sovrapporsi della nuova disciplina generale a quella di settore non potrà che riverberarsi sull'effettiva possibilità di irrogare le sanzioni previste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sistema diversificato

Le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi previsti dal decreto 33/2013

INADEMPIMENTO



Omessa pubblicazione delle informazioni relative a: atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla Pa; incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso. In entrambi i casi va indicata la ragione dell'incarico e l'ammontare - *Articolo 15, comma 2*

Omessa pubblicazione di informazioni su enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni di società di diritto privato. Tra gli altri dati da pubblicare: misura e durata della partecipazione; numero di rappresentanti e retribuzione; bilanci degli ultimi tre esercizi; incarichi di amministratore dell'ente e stipendio, componenti degli organi di indirizzo; soggetti titolari di incarico - *Articoli 22, (comma 2), 14 (comma 1), 15 (comma 1)*

Omessa pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali - *Articolo 28, comma 1*

Mancata o parziale pubblicazione delle informazioni indicate nel decreto 33 oppure mancata predisposizione del piano triennale per la trasparenza - *Articolo 46, comma 1*

Omessa pubblicazione dei dati su chi riveste incarichi politici. In particolare: situazione patrimoniale; titolarità di imprese; partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela; compensi cui dà diritto la carica - *Articolo 47, comma 1*

SANZIONE



Se, nonostante la mancata pubblicazione delle informazioni, il corrispettivo viene pagato, si configura la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento e l'applicazione di una sanzione pari alla somma pagata - *Articolo 15, comma 3*

Divieto di erogare, da parte dell'amministrazione controllante, somme a qualsivoglia titolo a favore dell'ente vigilato, controllato o partecipato - *Articolo 22, comma 4*
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10mila euro a carico del responsabile dell'omessa pubblicazione e degli amministratori delle società che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso - *Articolo 47, comma 2 **

Riduzione del 50% delle risorse da trasferire o assegnare nel corso dell'anno - *Articolo 28, comma 2*

Nei confronti del dirigente incaricato l'inadempimento rappresenta: elemento di valutazione della responsabilità; eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Pa; valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato e della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale - *Articolo 46, comma 2 ***

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10mila euro a carico del responsabile della mancata comunicazione; pubblicazione della sanzione sul sito internet dell'amministrazione interessata - *Articolo 47, comma 1 **

Nota: * Queste sanzioni si applicano dal primo aggiornamento del programma triennale della trasparenza o dal prossimo 17 ottobre

** Il dirigente non è sanzionabile se prova che l'inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile

LE ALTRE MISURE

I documenti omessi diventano inefficaci

Non solo sanzioni personali. Sono state, infatti, previste alcune sanzioni di carattere speciale, tra cui quella relativa all'inefficacia di alcuni atti nel caso di mancata pubblicazione.

Iniziamo dall'articolo 15 del decreto 33, che prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare alcune informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali, nonché di incarichi di consulenza e di collaborazione. Costituiscono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi la pubblicazione degli estremi degli atti, in particolare quelli di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso e la loro comunicazione al ministero della Pubblica amministrazione.

Va poi richiamato l'articolo 26, il quale dispone la pubblicità degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità per la concessione da parte delle amministrazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati. Viene previsto che le pubbliche amministrazioni pubblicano

gli atti relativi a contributi e sussidi di importo superiore a mille euro. Pubblicazione che diviene condizione legale di efficacia dei provvedimenti, oltre a essere fonte di responsabilità degli organi dirigenziali.

Infine, l'articolo 39 si occupa di ampliare il concetto di trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, enunciando l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare gli atti di governo del territorio (piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, e loro varianti). Per ciascuno di questi atti è inoltre previsto - pena la loro inefficacia - l'obbligo della tempestiva pubblicazione degli schemi di provvedimento prima dell'approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici.

Resta evidente il nodo del rapporto fra la nuova disciplina, di carattere generale, e le regole settoriali. Si pone, però, anche l'esigenza di raccordare la nuova disciplina con l'altrettanto generale previsione di cui all'articolo 21-bis della legge 241 del 1990, che condiziona alla notifica o adeguata pubblicazione l'efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 12

Tagliata del 20% la spesa dei sindaci

di **Gianni Trovati**

Il buchi nelle strade, i rattoppi frettolosi nel selciato dei centri storici, i parchi e le aiuole lasciate generosamente alla sola azione della natura, gli immobili pubblici che denunciano in modo sempre più evidente l'azione del tempo sono la traduzione nel linguaggio dei fatti di ciò che i dibattiti economici chiamano «contrazione degli investimenti comunali» e «crisi di liquidità degli enti locali».

I fantomatici «investimenti» maltrattati dal Patto di stabilità e da gestioni dei bilanci non sempre attente, non c'entrano nulla con i mercati finanziari, i listini azionari e gli altri indici

compulsati dagli «investitori» privati: per i Comuni (e le Province, oggi soffocate nel limbo di una politica che non sa decidersi tra abolizione, riordino e riforma) investire significa rifare una strada, restaurare un immobile, costruire una nuova infrastruttura. Insomma, ogni volta che rischiamo un ammortizzatore o una caviglia in una buca troppo grossa o in una fenditura sul marciapiede, facciamo esperienza concreta dei problemi della finanza locale italiana.

Problemi che i numeri scritti nei bilanci comunali spiegano con molta chiarezza. Nel 2012 gli 8.092 sindaci italiani hanno speso per le «vie di comunicazione e infrastrutture connes-

se» 2,6 miliardi di euro, cioè il 19,3% in meno dei 3,2 miliardi destinati allo stesso scopo nel 2008. Più o meno identica la flessione subita dalle spese per la manutenzione degli immobili (1,7 miliardi nel 2012, il 21% in meno rispetto a quattro anni prima), mentre è andata ancora peggio alle «opere per la sistemazione del suolo» (504 milioni, il 30,8% in meno del 2008, e ce ne accorgiamo a ogni pioggia). E le «infrastrutture telematiche», che per esempio con la banda larga o il wi-fi comunale dovrebbero tenere le nostre città in Europa o portare lavoro anche nei centri minori che si stanno spopolando? Meno 37% in quattro anni, meglio solo

dell'impegno nelle «infrastrutture idrauliche», che fa segnare un -39 per cento. Un ultimo dato è quello relativo al patrimonio culturale, artistico e archeologico: secondo i convegni e i talk show rappresenta il nostro petrolio, secondo i dati di bilancio ha visto ridursi del 42,5% la spesa in quattro anni (da 792 a 455 milioni).

Potrebbe bastare, ma c'è di più. Gli investimenti comunali sono in genere un processo che dura anni, di cui il pagamento è solo l'ultima tappa. La prima è rappresentata dagli impegni di spesa, che negli ultimi anni sono diminuiti a un ritmo analogo (sulla base dei dati Anci e Ance si può stimare una riduzione del

33% fra 2008 e 2012) con una dinamica che è destinata a riflettersi nel tempo. L'altro lato del problema è rappresentato naturalmente dai fallimenti, che proprio negli anni della crisi si sono concentrati con un'intensità particolare proprio nell'edilizia, il settore più impegnato negli investimenti comunali: negli ultimi due anni sono 45 mila le imprese che hanno alzato bandiera bianca, e in un caso su quattro erano aziende di costruzioni.

Ecco perché è essenziale rivedere le regole del Patto di stabilità, magari con l'introduzione di una *golden rule* che obblighi al pareggio di bilancio senza anchilosare gli investimenti: una *golden rule* in grado di tappare le buche nelle strade, senza aprire buchi nei conti.

 @giannitrovati

gianni.trovati@ilsol24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Filiera in crisi. Gli effetti del Patto di stabilità interno sui bilanci dei Comuni e l'aumento dei prezzi del bitume frenano il business delle imprese del settore

Manutenzione strade, mancano i fondi

Giavarini (Siteb): «Si sta deteriorando un patrimonio di 5mila miliardi, di cui 800 per il manto d'usura»

Enrico Netti

«Le casse sono vuote, mentre in passato c'era un budget di 300-500mila euro l'anno per l'ordinaria manutenzione». Parola di Fulvio Briano, sindaco - al secondo mandato - di Cairo Montenotte, nell'entroterra savonese. In diverse vie del paese avvallamenti e buche rendono non rinviabili gli interventi di manutenzione, ma la situazione è destinata a deteriorarsi. «Quest'anno sono venuti meno trasferimenti per 700mila euro - spiega - e con lo stop della rata Imu di giugno non sappiamo come fare». Si pensa di intervenire con dei rattoppi per mettere in sicurezza i punti più a rischio. Situazione peggiore a Reggio Calabria, comune commissariato, dove «i cittadini possono "adottare una buca"» - racconta Saverio Cuoco, presidente del comitato regionale dell'Unione nazionale consumatori. La situazione è di degrado generalizzato e in più manca la segnalazione che avverte dei pericoli. Spesso dipende dalla buona volontà e dall'iniziativa dei cittadini». Il problema è lo stesso: «Manca la cassa - aggiunge - e con la Tares i cittadini pagheranno per un servizio che non hanno».

A Napoli invece l'inchiesta sui danni causati dalle buche venerdì ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Luigi de Magistris, sindaco, e dell'assessore alla Mobilità, Anna Donati.

Le cose ora vanno un po' meglio a Brescia, lungo la tangenziale sud. Qui le buche e il manto deteriorato avevano obbligato la Provincia ad abbassare la velocità consentita all'assurdo (per una tangenziale) limite di 50 chilometri all'ora. «Da due anni non riusciamo a mantenere gli standard di manutenzione programmata - premette Maria Teresa Vivaldini, assessore ai lavori pubblici della provincia di Brescia - e dai 6-8 milioni a disposizione prima del Patto di stabilità ora siamo intorno ai 2-4. La Provincia ha in cassa 180 milioni che non può utilizzare per colpa del Patto di stabilità». Comunque da un paio di settimane il

manto della tangenziale sud è stato quasi tutto rifatto. «Si tratta di un'opera straordinaria e probabilmente sforceremo il Patto - aggiunge Vivaldini -, perché queste strade hanno bisogno di opere indifferibili che assicurino l'incolumità degli utenti». Dopo questa prima tranche d'interventi da 1,8 milioni la Provincia di Brescia avvierà altri lavori sulla rete viaria per ulteriori 2 milioni, mentre a settembre verranno investiti 4 milioni per la manutenzione ordinaria.

L'emergenza strade dissestate colpisce un po' tutta l'Italia: i lavori non partono a causa della mancanza di fondi. «Si sta deteriorando un patrimonio che vale circa 5mila miliardi, di cui 800 attribuibili al valore del solo manto d'usura». La stima è di Carlo Giavarini, presidente della Siteb (Associazione italiana bitume asfalto strade), che fa il punto della situazione: «A parte alcune piccole province con

CADUTA LIBERA

Negli ultimi anni il continuo calo dell'attività ha portato alla chiusura di circa un terzo delle aziende specializzate

un livello mediamente positivo di manutenzione, ovunque sono stati ridotti i budget, per altro già tagliati negli anni precedenti. In sostanza praticamente non si fa più manutenzione. Solo toppe che servono temporaneamente per la sicurezza».

Una conferma viene dai consumi di conglomerato: nel 2012 si è arrivati a circa 22 milioni di tonnellate contro i 46 di sei anni fa. «Per un livello accettabile di manutenzione si devono usare almeno 40 milioni l'anno», osserva Giavarini. In più, il costo del bitume negli ultimi anni è quasi raddoppiato, passando dai 275 euro la tonnellata del 2006 ai 520 del 2012. Rincarì che unitamente al calo degli appalti stanno mettendo in ginocchio la filiera della manu-

tenzione. «Oggi sono attive circa 400 imprese contro le oltre 600 degli anni pre-crisi» aggiunge il presidente della Siteb.

A chiudere sono soprattutto le piccole realtà e chi riesce a sopravvivere affronta tagli drastici. «Nei primi tre mesi dell'anno abbiamo visto un ulteriore calo del 10% dell'attività - sottolinea Graziano Carrà, a.d. della Sintexcal, impresa stradale attiva nel Centro-Nord -. Come gruppo i ricavi toccano i 50 milioni rispetto ai 100 del 2008 e il calo del personale segue lo stesso trend». A pesare è anche un altro nodo: l'inasprimento delle condizioni del credito bancario. «Siamo considerati un settore a rischio e le banche non ci scontano le fatture di certi Comuni e Province, di fatto considerate in default».

Hagiocato la carta della parziale riconversione nelle opere idrauliche e in cemento armato Mauro Bacchi, direttore tecnico della Impresa Bacchi. «Negli ultimi tre anni Comuni e Province hanno ridotto la manutenzione anche del 60% e si interviene solo nelle situazioni più a rischio, mentre servono piani mirati».

«Per ora contiamo su pochi lavori programmati - conferma Giuseppe Capuano della Tecno Beton, impresa che produce conglomerato, attiva in Campania e nel Lazio - e per evitare i licenziamenti abbiamo concordato qualche prepensionamento e fatto ricorso alla Cig».

Per cercare di venire incontro ai budget low cost delle amministrazioni locali è stato ideato "Hp1000 green", un legante chimico della Iterchimica, Pmi bergamasca specializzata negli additivi chimici per le pavimentazioni stradali. «Con l'impiego di questo additivo - spiega l'amministratore delegato Federica Giannattasio - è possibile ripristinare un tratto recuperando al 100% il "vecchio" asfalto fresato. Rispetto alle soluzioni tradizionali a caldo si possono ottenere risparmi intorno al 40%».

enrico.netti@ilsol24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 15



Gli strumenti per ottenere lo sblocco dei pagamenti, in attesa o alternativa al dl 35/2013

I crediti della p.a. li tutelò così

Le altre chance: il decreto ingiuntivo o la certificazione

Pagina a cura
 DI **MATTEO BARBERO**

Decreto ingiuntivo o certificazione: la strada per ottenere dalle pubbliche amministrazioni i propri pagamenti non passa solo dal decreto sblocca debiti. Sebbene l'attesa sia concentrata soprattutto sui pagamenti che verranno liberati dal dl 35/2013 al termine del suo (faticoso) percorso attuativo, è bene ricordare che ci sono altri strumenti di tutela a disposizione dei creditori. A partire dalla richiesta di un decreto ingiuntivo nei confronti della p.a. inadempiente. Per procedere, è sufficiente che il credito, oltre che certo, liquido ed esigibile, sia fondato su una prova scritta. In caso di mancata opposizione da parte del debitore (che di norma può essere proposta entro il termine di 40 giorni, ovvero in quello minore o maggiore fissato dal giudice), il decreto ingiuntivo diviene titolo per l'esecuzione. A questo punto l'impresa può procedere alla riscossione mediante ufficiale giudiziario, ovvero ottenere dal giudice amministrativo la nomina di un commissario ad acta per aggredire le giacenze di tesoreria.

La strada del contenzioso

La certificazione

La scelta di adire le vie legali non risulta in contrasto con i rimedi previsti dal dl 35. Infatti, le amministrazioni debentrici possono comunque pagare i crediti che sono già giunti alla fase esecutiva avvalendosi delle deroghe sul Patto (se si tratta di enti locali) o delle iniezioni di liquidità da esso previste.

In tal modo, tra l'altro, è anche possibile recuperare, oltre al valore nominale del credito, gli interessi e la rivalutazione monetaria, oltre

Le alternative

In presenza di un credito certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta, il creditore può richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo che, se non opposto, consente procedere alla riscossione mediante ufficiale giudiziario, ovvero di ottenere dal giudice amministrativo la nomina di un commissario ad acta per aggredire le giacenze di tesoreria. Le p.a. dovranno comunicare l'elenco dei crediti non pagati grazie allo sblocco previsto dal dl 35. Per i crediti non già certificati o ceduti, tale comunicazione (che dovrà essere effettuata dal 1° giugno al 15 settembre mediante la piattaforma telematica) avrà valenza di certificazione rilasciata, però, senza data di pagamento.

In alternativa, i creditori possono avvalersi delle procedure ordinarie di certificazione, le quali, in presenza dei requisiti richiesti, devono essere rilasciate con indicazione di una data di pagamento entro 12 mesi dalla presentazione dell'istanza

alle spese sostenute per il recupero.

Tale possibilità, se pure non preclusa, risulta invece assai più incerta per coloro che, al contrario, decideranno di giocare d'attesa confidando nel pagamento. Il rischio di non vedersi rifondere gli accessori è alto specialmente per i creditori degli enti locali. Nei confronti di questi ultimi, infatti, l'allentamento del Patto riguarda i soli pagamenti relativi a debiti di parte capitale, mentre spese e inte-

ressi sono di natura correnti. È vero che i pagamenti di queste ultime non incidono sul Patto, ma gli impegni si e quindi i problemi che hanno causato il ritardo sono destinati a riproporsi. Le province e i comuni che hanno fatto richiesta entro il 30 aprile, peraltro, riceveranno anche anticipazioni di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti che potranno essere destinate anche a spese correnti. Ma l'importo disponibile è inferiore a quello dei bonus sul Patto e

quindi difficilmente offrirà ulteriori margini. Discorso analogo vale per le regioni, gli enti sanitari e lo stato, anche se in tali casi il dl 35 non si limita alle sole spese di investimento.

La strada del contenzioso non è impedita neppure dall'art. 35, comma 3-bis, del dl 1/2012. Tale disposizione autorizza le p.a. a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito, oltre che attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia a interessi e rivalutazione monetaria. Ma si tratta, appunto, di una facoltà per il soggetto pubblico, le cui scelte non possono ovviamente vincolare i creditori.

Nessun ostacolo anche dall'art. 6, comma 5, del dl 35. Invero, tale disposizione prevede che non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti dei debiti incagliati. Essa, tuttavia, non limita i creditori delle p.a., ma i loro eventuali creditori, che non possono agire sulle predette somme per soddisfare le proprie ragioni.

—© Riproduzione riservata—



Compensazione, disciplina su doppio binario

Per coloro che, malgrado l'intervento del decreto sblocca debiti, non verranno pagati l'unica alternativa al contenzioso è la certificazione del proprio credito, finalizzata alla sua cessione ovvero alla sua compensazione con i debiti fiscali.

La disciplina di tale istituto si colloca attualmente su un doppio livello.

Da un lato, vi sono le disposizioni dettate dallo stesso dl 35/2013, dall'altro quelle (per così dire) a regime previste dai diversi decreti del Mef che nei mesi scorsi hanno dato attuazione all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del dl 185/2008.

Sotto il primo profilo, l'art. 7, commi 4-7, del dl 35 prevede l'obbligo delle p.a. di trasmettere un elenco completo dei propri debiti (sia di parte corrente, sia in conto capitale) certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione dovrà avvenire, a partire dal 1° giugno ed entro il 15 settembre, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, con separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. È espressamente prevista la possibilità per i creditori di segnalare all'amministrazione

pubblica debitrice l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione di uno o più debiti, inoltre, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore potrà presentare istanza di nomina di un commissario ad acta.

Tale disciplina è da coordinare con quella di cui all'art. 6, comma 9, che impone alle stesse p.a. di comunicare ai creditori, anche a mezzo posta elettronica (sono, quindi, ammesse altre forme) l'importo e la data entro cui provvederanno ai pagamenti dei loro debiti. La norma è poco chiara in ordine alla portata dell'obbligo. Tuttavia, il riferimento generico ai «pagamenti» sembra da riferire soltanto a quelli che effettiva-

mente verranno disposti grazie allo sblocco.

Ne deriva che la comunicazione mediante la piattaforma dovrà riguardare i soli debiti ancora non estinti. E infatti essa avrà per i creditori (ovviamente rispetto ai crediti non già ceduti o certificati), valenza di certificazione.

Quest'ultima, tuttavia, si intenderà rilasciata senza data di pagamento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Mef 25 giugno

2012. Ciò rappresenta un'evidente penalizzazione per le imprese che sceglieranno di cedere il credito a un intermediario finanziario, dato che quest'ultimo applicherà condizioni meno favorevoli, non essendo certo di quali saranno i tempi di riscossione effettiva.

In alternativa, pertanto, le imprese possono continuare ad avvalersi della procedura ordinaria di certificazione. In tali casi, come precisato dalla circolare della Ragioneria generale dello stato n. 19/2013, laddove il credito presentasse i requisiti richiesti, esso dovrà necessariamente essere certificato indicando la data di pagamento, che deve essere fissata entro i 12 mesi da quella di presentazione dell'istanza.

In proposito, si segnala che, come evidenziato dalla stessa circolare n. 19, tale istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma elettronica, non essendo più ammessa la presentazione in formato cartaceo.

© Riproduzione riservata

SCOPRI SU **ITALIAOGGI.IT**

SOLOFISCO

L'APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON IMPOSTE E TASSE

**NOTIZIE - APPROFONDIMENTI
MONOGRAFIE - RISPOSTE A QUESITI
SCADENZE**

WWW.ITALIAOGGI.IT/SOLOFISCO

Il dl 35/13 ha rimesso in termini i contribuenti che non hanno ancora provveduto

Imu, dichiarazioni senza fretta

Tempo fino al 30 giugno per acquisti effettuati nel 2012

Pagina a cura
di SERGIO TROVATO

Si allungano i termini per la presentazione della dichiarazione Imu. Slitta al 30 giugno dell'anno successivo all'acquisto del possesso dell'immobile il termine per denunciarne la titolarità o per dichiararne le variazioni. Lo prevede l'articolo 10 del dl «pagamenti p.a.» (35/2013) che, oltre a modificare il termine per la dichiarazione a regime, il cui obbligo prima dell'intervento normativo era soggetto al termine breve di 90 giorni, ha anche rimesso in termini i contribuenti che non hanno ancora provveduto all'adempimento per acquisti effettuati a partire dalla data di istituzione dell'imposta municipale (1° gennaio 2012). Tutti i soggetti interessati hanno la possibilità di assolvere all'obbligo entro il prossimo 30 giugno. Pertanto, anche chi non ha presentato la dichiarazione nei termini non è sanzionabile, purché provveda a regolarizzare la propria posizione.

La scadenza. Sul nuovo termine per le dichiarazioni Imu è intervenuto il ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare 1/2013, che ha fornito dei chiarimenti sia ai comuni che ai contribuenti. Secondo il ministero, l'ampliamento del termine per la presentazione della dichiarazione «ha lo scopo di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo derivante dal precedente termine mobile dei 90 giorni e risolvere i problemi sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all'istituto del ravvedimento, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che altrimenti non avrebbero trovato soluzione».

L'articolo 10, infatti, come indicato nella relazione di accompagnamento al decreto 35/2013, prevede due diversi termini «collegati alla natura periodica o non periodica della dichiarazione».

La circolare ministeriale pone in rilievo che la norma oltre a stabilire a regime il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, «produce effetti anche su quelle dovute per l'anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2013». Pertanto, i contribuenti per i quali l'obbligo è sorto dal 1° gennaio 2012, devono presentare la dichiarazione entro il prossimo 30 giugno e non più, come previsto prima della modifica normativa, entro il 4 febbraio 2013.

Naturalmente, la nuova scadenza è fissata per tutti coloro che hanno acquistato

Obblighi e tempistica

Riferimenti normativi	Articolo 10, decreto legislativo 504/1992; articolo 13, decreto-legge 201/2011; articolo 10, decreto-legge 35/2013
Prassi	Circolare ministero dell'economia e delle finanze 1/2013
Termine presentazione dichiarazione Imu	30 giugno dell'anno successivo
Obbligo sorto nel 2012	Termine 30 giugno 2013
Vecchio termine	4 febbraio 2013
Presupposti	Acquisto possesso immobili e variazioni che incidono sul pagamento del tributo
Soggetti obbligati	Proprietario dell'immobile, titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione superficiale, enfiteuta locatario finanziario, concessionario di aree demaniali, coniuge, superstite, coniuge assegnatario
Effetti dichiarazione Ici	Vale per l'Imu
Obbligo dichiarazione Imu	A) Riduzioni d'imposta B) valore aree edificabili C) immobile concesso in locazione finanziaria D) immobile demolito E) terreno agricolo diventato area edificabile o viceversa F) immobili delle imprese, fino all'attribuzione della rendita catastale
Oggetto dichiarazione per le imprese	Aumento o diminuzione del valore del fabbricato
Esclusioni	a) dati acquisibili dalla banca dati catastale b) comuni in possesso delle informazioni

Esonero per le prime case

Esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Imu coloro hanno già assolto all'obbligo per l'Ici. Non sono tenuti neppure i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale, con relative pertinenze. Nelle istruzioni ministeriali allegate al nuovo modello viene precisato che la conoscenza da parte del comune delle risultanze anagrafiche fa venire meno la necessità di presentazione della dichiarazione. L'esclusione si estende anche all'indicazione dei figli di età non superiore a 26 anni per i quali è possibile fruire della maggiorazione di 50 euro.

Tuttavia, anche per i titolari di immobili adibiti a prima casa le istruzioni prevedono un'eccezione all'esonero generalizzato dall'obbligo dichiarativo, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare possiedano più di un immobile nello stesso comune. La legge esclude il doppio beneficio per i coniugi non legalmente separati. L'agevolazione, infatti, è limitata a un solo immobile nel quale risiede e dimora uno dei coniugi, il quale è tenuto a presentare la dichiarazione. In questo caso il ministero ritiene che, al fine di evitare comportamenti elusivi in

ordine all'applicazione delle agevolazioni, riemerge l'esigenza di porre l'obbligo dichiarativo a carico di uno dei due coniugi. Altra eccezione è rappresentata dal coniuge assegnatario: lo stesso è obbligato a presentare la dichiarazione Imu solo se il comune in cui si trova l'ex casa coniugale non coincide né con il comune di in cui è stato celebrato il matrimonio, né con il comune di nascita. In seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'art. 4, comma 12-quinquies del dl 16/12, convertito dalla legge 44/12, ha stabilito che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. In questo caso, però, il provvedimento del giudice viene comunicato solo al comune di celebrazione del matrimonio, che è tenuto a informare il comune di nascita degli ex coniugi dell'avvenuta modificazione dello stato civile. Ecco perché la dichiarazione va presentata solo se il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile assegnato non coincide né con il comune dove è stato celebrato il matrimonio né con quello di nascita.

vanti ai fini dell'imposta non siano acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale o gli enti non siano già in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

La dichiarazione deve essere presentata da coloro che vantano il diritto a fruire di riduzioni d'imposta. Quindi, sono tenuti all'adempimento coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico.

Inoltre, vanno denunciati tutti i casi in cui l'amministrazione comunale non possiede le notizie utili per verificare l'operato dei contribuenti.

Nello specifico, l'adempimento è richiesto quando: l'immobile ha formato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l'immobile viene concesso in locazione finanziaria, un terreno agricolo diventa area edificabile o, viceversa, l'area diviene edificabile in seguito alla demolizione di un fabbricato. Va dichiarato qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che abbia avuto a oggetto un'area fabbricabile.

Il valore dell'area, che è quello di mercato, deve sempre essere dichiarato dal contribuente, poiché questa informazione non è presente nella banca dati catastale. Ecco perché l'obbligo non sussiste quando viene alienata un'area fabbricabile, se non ha subito modifiche il suo valore di mercato rispetto a quello dichiarato in precedenza. L'obbligo non è abolito neppure per gli immobili posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D, che sono tenute a dichiarare il valore venale del bene sulla base delle scritture contabili, sia in aumento che in diminuzione, fino all'anno di attribuzione della rendita catastale. La dichiarazione, poi, deve essere presentata per gli immobili relativamente ai quali siano intervenute delle modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili solo se si perde il diritto al beneficio fiscale, poiché il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge. Va ricordato che le istruzioni per adempiere all'obbligo dichiarativo sono contenute in un allegato al modello di dichiarazione approvato con decreto ministeriale del 30 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

— © Riproduzione riservata —

nel corso del 2012 la proprietà di immobili o di altri diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie e così via). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni

successivi, a meno che non intervengano variazioni dei dati dai quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Soggetti obbligati. I con-

tribuenti che hanno ceduto o acquistato immobili o la titolarità di altri diritti reali nel 2012 devono inoltrare la dichiarazione al comune, a meno che gli elementi rile-